

DELIBERA N. 21 DEL 26 GIUGNO 2025

Oggetto: Approvazione schema Convenzione con Comitati Territoriali per erogazione Formazione nell'ambito della Scuola Regionale della Formazione;

Il giorno **26** del mese di **giugno** dell'anno **2025**, il Consiglio Direttivo Regionale Sicilia dell'Associazione Croce Rossa Italiana, regolarmente costituito:

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione, così come modificato da ultimo dall'Assemblea Nazionale con la delibera n.2 del 14 ottobre 2023;

VISTO il provvedimento dell'Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 21 giugno 2024 (Protocollo informatico n. 2024/05141/CR/U) con il quale è stato proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia;

VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari;

VISTA la nota di convocazione del Consiglio Direttivo Regionale;

TENUTO CONTO CHE l'articolo 15.2 dello Statuto prevede che *la Croce Rossa Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ponendoli in rete con la Scuola nazionale. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.*;

TENUTO CONTO che la Scuola Formazione Regionale C.R.I. della Sicilia è stata costituita con Delibera del Consiglio Direttivo Regionale Sicilia n. 22 del 03/07/2024;

TENUTO CONTO che con la delibera del C.D.R. n 19 del 26 giugno 2025 è stata deliberata l'approvazione del Regolamento Funzionamento Scuola Formazione Regionale, della Struttura organizzativa e la nomina dei componenti dei vari organi della scuola di Formazione Regionale;

TENUTO CONTO che è necessario definire una convenzione con i Comitati territoriali per l'erogazione della Formazione;

TENUTO CONTO che scopo della convenzione operativa sarà quella di garantire alla Scuola di Formazione Regionale tutto il supporto tecnico-specialistico necessario alla realizzazione delle attività formative previste;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Direttivo Regionale del giorno 26 giugno 2025;

TENUTO CONTO di quanto deliberato in occasione della seduta del Consiglio Direttivo Regionale;

VISTI gli atti di ufficio;

dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di provvedere ad approvare lo schema tipo di Convenzione Operativa per l'erogazione dei Corsi di Formazione tra Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Comitato Regionale Sicilia e i Comitati territoriali (Allegato alla presente);
3. Di dare mandato agli Uffici di Segreteria di porre in essere le azioni successive e conseguenziali.

INCARICA

1. gli Uffici a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
2. A trasmettere il presente Provvedimento:
 - Ai Comitati Territoriali CRI Sicilia;
 - Al Consiglio Direttivo Regionale CRI Sicilia;
 - Al Personale nominato;
 - Al Comitato Nazionale CRI.

L'originale del presente provvedimento sarà conservato nell'apposito libro delle Delibere del Consiglio Direttivo Regionale in conformità della normativa vigente

Palermo, 26 giugno 2025

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Pasquale Giacomo Morano

Il Presidente Regionale
Dott. Carmelo Stefano Principato



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

CONVENZIONE OPERATIVA PER L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE

TRA

Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Comitato Regionale Sicilia, P.IVA 13669721006, con sede in Palermo, Via Piersanti Mattarella 3/A, legalmente rappresentata dal Segretario Regionale e procuratore speciale ex procura speciale conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Balsamo Denise in Roma in data 31 luglio 2024 rep. n. 2631 registrata a Roma 4 in data 8 agosto 2024 al n. 28556 serie 1T, dott. Pasquale Morano nato a Catanzaro (CZ) il 24/11/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito, "Comitato Regionale");

E

Croce Rossa Italiana – Comitato di _____ Organizzazione di Volontariato, con sede in _____, Via _____, legalmente rappresentata dal Presidente _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito, "Comitato territoriale");

(di seguito congiuntamente "*Parti*")

PREMESSO CHE

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri in ambito umanitario, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto ex art. 1, comma 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- La Croce Rossa Italiana si articola nei seguenti organi territoriali:
 - a. un'organizzazione locale, che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma personalità giuridica;
 - b. un'organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche attribuzioni, l'attività dei Comitati della regione che operano nella regione, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comitato;
 - c. un'organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell'Associazione ed approva le normative generali, denominata Comitato Nazionale CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie ai propri Comitati territoriali, soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, tra le varie attività di interesse pubblico di cui all'art.1 comma 4, in campo formativo, è autorizzata ad esercitare:
 - d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

- p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
- t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
- La Croce Rossa Italiana è altresì erogatrice di attività formativa in materia di Educazione continua in Medicina con rilascio di crediti ECM, attraverso il Provider accreditato ECM dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, con identificativo n.2560;
 - La Croce Rossa Italiana organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ponendoli in rete con la Scuola nazionale. Il relativo regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I.;
 - Il Consiglio Direttivo Regionale in data 03 Luglio 2024 con Delibera n.22 ha predisposto e costituito la Scuola di Formazione Regionale;
 - l'Associazione e i Comitati CRI sono espressamente qualificati dall'art. 99 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 quali "organizzazione di volontariato";
 - La Croce Rossa Italiana possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 dell'anzidetto decreto legislativo e, pertanto, può essere qualificata anche come Rete Associativa Nazionale;
 - La Croce Rossa Italiana per l'espletamento delle proprie attività di interesse pubblico si può avvalere in parte della propria rete di Comitati territoriali presenti sul territorio nazionale;
 - Lo Statuto C.R.I. prevede la possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati ed il Comitato Nazionale e/o i Comitati Regionali, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;
 - Il Comitato Regionale Sicilia svolge azione di controllo e coordinamento dell'attività della Croce Rossa Italiana all'interno dei rispettivi territori e può organizzare attività e stipulare convenzioni o accordi che coinvolgono l'intero territorio regionale o della provincia autonoma;
 - i Principi di Unità ed Universalità, nonché le norme previste dalla Statuto, pongono in capo ad ogni articolazione della Croce Rossa Italiana l'onere di assicurare la massima collaborazione nei confronti degli altri organi territoriali dell'Associazione nell'espletamento dei compiti di interesse pubblico, previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

Articolo 1 – Valore delle premesse e allegati

1.1 Le premesse, gli atti ivi richiamati – ancorché non materialmente annessi – e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2 Costituiscono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:

~~m)a)~~ a) Modalità operative per erogazione corsi ECM; (All. A)

~~a)b)~~ b) Modalità operative per erogazione di corsi certificati da Ente paritetico (All. BE)

~~b)c)~~ c) Modalità operative per erogazione corsi Ente di formazione accreditato Regione Siciliana; (All. C)

Articolo 2 – Oggetto e finalità

2.1 Scopo della presente Convenzione operativa è quella di garantire alla Scuola di Formazione Regionale tutto il supporto tecnico-specialistico necessario alla realizzazione delle seguenti attività formative:

- **Formazione per volontari/dipendenti CRI (catalogo corsi);**
- **Formazione per esterni (portfolio formativo);**
- **Formazione in materia di sicurezza D.Lgs 81/08 e certificazione Ente paritetico;**
- **Formazione professionalizzante Ente di formazione accreditato Regione Siciliana;**
- **Formazione ECM per i professionisti sanitari;**
- **Altre attività formative.**

Articolo 3 – Modalità operative ed impegno delle parti

3.1 Il Comitato territoriale s'impegna a svolgere le attività di supporto alla formazione di cui all'art. 2 secondo gli obiettivi, le modalità e nei tempi indicati dal Comitato Regionale nonché secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti.

3.2 In particolare, per quanto sopra ed in base ai requisiti posseduti dal Comitato territoriale, lo stesso s'impegna a supportare le attività didattiche e logistiche e cioè:

- a garantire la disponibilità di spazi e locali idonei in accordo con il Responsabile del processo direzionale del Comitato Regionale al fine dell'erogazione dei corsi in oggetto;
- a eseguire le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle procedure adottate dal Comitato Regionale e della normativa emanata dalla Regione Siciliana.

3.3 Il Comitato territoriale impiegherà il proprio personale Volontario e/o dipendente e i propri collaboratori. Il personale impiegato, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dovrà essere coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

3.4 Il Comitato territoriale espletterà le attività e servizi di cui all'art. 2 con la massima diligenza e riservatezza, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

3.5 Il Comitato territoriale si impegna, altresì, a utilizzare per le attività di cui sopra, Volontari e/o dipendenti e/o collaboratori professionali adeguatamente formati.

3.6 Per la parte didattica, il Comitato territoriale impiegherà esclusivamente il personale docente presente all'interno del relativo Albo docenti tenuto dal Comitato Regionale.



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

- 3.7 Fermo restando quanto già previsto dai commi precedenti, resta espressamente inteso che il coinvolgimento nella realizzazione delle attività di cui all'art. 2 non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra il Comitato Regionale Sicilia ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento dei servizi, il Comitato territoriale mantiene e conserva la piena ed esclusiva titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro, nonché ogni altra competenza datoriale, nei confronti del personale impiegato.
- 3.8 Il Comitato Regionale si impegna a mantenere le iscrizioni e gli accreditamenti necessari all'erogazione dei corsi di formazione di cui all'art. 2, ed a gestire ogni rapporto con l'Organo paritetico, l'Assessorato Formazione e tutti gli Enti preposti al controllo e certificazione delle attività di cui all'art.2;
- 3.9 Il Comitato Regionale si impegna a redigere, tenere ed aggiornare un albo docenti e professionisti;
- 3.10 Il coordinamento amministrativo ed operativo delle attività formative da rendere nei confronti degli Enti esterni rimane in via esclusiva in capo al Comitato Regionale, per il tramite dei propri referenti, i quali forniranno al Comitato territoriale tutte le indicazioni, istruzioni e direttive rese dagli stessi per una corretta esecuzione del servizio.
- 3.11 L'erogazione di formazione ECM per professionisti sanitari, è vincolata al Provider ECM dell'Associazione con sede nel Comitato Nazionale, il Comitato Regionale presterà funzione di segreteria operativa nei confronti dei Comitati territoriali della Regione Sicilia, coordinando l'erogazione degli eventi ECM, e riportando amministrativamente alla segreteria del Provider Nazionale tali eventi.

Articolo 4 – Durata, validità, proroghe, recesso e risoluzione

- 4.1 La presente Convenzione si intende operativa dalla data di sottoscrizione fino al termine di anni tre, eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà avvenire in maniera espressa, via PEC o raccomandata A/R.
- 4.2 Resta comunque inteso che il rapporto fra le Parti si considererà concluso all'esito della presentazione e successiva validazione delle rendicontazioni e della conseguente erogazione delle somme a titolo di rimborso.
- 4.3 Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi e comunque non prima di aver concluso operativamente ed amministrativamente i corsi eventualmente attivati.
- 4.4 Ai fini e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, le parti convengono che dovrà intendersi inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto da parte del Comitato Regionale, con conseguente richiesta di risarcimento danni, il ritardo nella consegna dei documenti richiesti, che causi sospensione e/o cancellazione del corso o dell'accREDITAMENTO, e/o il non rispetto delle procedure formative/amministrative impartite al Comitato territoriale.

Articolo 5 – Referenti

- 5.1 Le parti identificano, quali responsabili delle attività della presente convenzione operativa, i professionisti di seguito indicati:
- A) per il Comitato Regionale Sicilia xxxxxx —che assicurerà il collegamento operativo ed amministrativo con le parti della convenzione;
- B) per il Comitato di _____;
- 5.2 Le parti si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di quelli sopra indicati.



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

5.3 Qualsiasi comunicazione avente ad oggetto la presente convenzione sarà effettuata attraverso i seguenti recapiti

- Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia
Via Piersanti Mattarella 3/A – 90141 Palermo
PEC: cr.sicilia@cert.cri.it
Email: sicilia@cri.it
Telefono: 091347240

- Croce Rossa Italiana – Comitato di _____
Via _____ – _____
PEC:
Email:
Telefono:

Articolo 6 – Modalità di pagamento - corrispettivo

6.1 Per l'esecuzione delle attività relative alla formazione di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b, fermo restando quanto disciplinato negli allegati, il Comitato Territoriale CRI si impegna a versare in favore del Comitato Regionale CRI Sicilia, l'importo pari al 10% dei ricavi, al netto dei costi quali, a titolo esemplificativo, quelli di accreditamento Age.na.s o di spettanza all'Ente paritetico e prontamente comunicati da CRI Sicilia al Comitato territoriale.
I corrispettivi di cui sopra saranno erogati sul conto intestato al Comitato Regionale Sicilia ed intrattenuto presso la Banca CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA
IBAN: IT 26 W 06230 03204 000030620062

~~6.36.2~~ Per quanto concerne i corsi finanziati ed erogati come Ente di formazione accreditato di cui al punto 1.2.c, i corrispettivi dovuti saranno versati dal Comitato Regionale entro 30 giorni dalla liquidazione dei corrispettivi da parte dei fruitori dei servizi di formazione e/o dall'Assessorato Regionale alla formazione, e comunque, previa emissione della fattura intestata al Comitato Regionale da parte del Comitato territoriale con acclusi i verbali dei corsi resi. Il non invio della documentazione richiesta è elemento ostativo al pagamento dei corrispettivi.
I corrispettivi di cui sopra saranno erogati sul conto intestato al Comitato territoriale ed intrattenuto presso la Banca xxxxxx
xxxxxxxxxx

~~6.46.3~~ Il Comitato Regionale rimborserà al Comitato territoriale unicamente i servizi effettivamente svolti nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale e soltanto se la documentazione amministrativa relativa ai corsi erogati risulta completa e corretta.

~~6.56.4~~ Il ristoro delle spese sostenute rimane sospensivamente condizionato al recepimento del relativo corrispettivo da parte dei fruitori dei corsi di formazione.

Articolo 7 – Monitoraggio delle attività

7.1 Il Comitato Regionale, quale unico titolare del rapporto con l'Ente paritetico o l'Assessorato Regionale Formazione, si riserva la facoltà - che non potrà essere negata o opposta, di



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

effettuare controlli diretti - anche mediante accessi alla documentazione in possesso del Comitato - al fine di verificare in corso d'opera la corretta attuazione degli impegni assunti e la loro conformità con gli obblighi derivanti dalla presente convenzione operativa.

- 7.2 A tal riguardo il Comitato territoriale si impegna ad acconsentire l'accesso e la consultazione nei confronti di qualsiasi tipologia di documentazione – didattica, fiscale e non – correlata all'attività progettuale o comunque funzionale, al fine di verificare la conformità rispetto a quanto ivi previsto. I controlli in loco possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, laddove necessitasse un incontro di verifica, la disponibilità dei responsabili deve essere fornita entro dieci giorni dalla richiesta.

Articolo 8 – Divieto di cessione dei crediti e del contratto

- 8.1 È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dalla presente convenzione operativa, ai sensi dell'art.1260, comma 2, c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, della stessa.
- 8.2 In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Comitato Regionale, quest'ultimo potrà dichiarare risolta la convenzione per fatto e colpa del Comitato Territoriale.
- 8.3 E' fatto divieto l'affidamento delle attività ai cui alla presente convenzioni a soggetti terzi.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

- 9.1 Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.
- 9.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati alle altre parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione della presente convenzione.
- 9.3 Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016.
- 9.4 Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.
- 9.5 Le Parti si impegnano a rispettare puntualmente le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nell'ambito delle rispettive competenze, e sono pienamente consapevoli che il mancato rispetto delle anzidette disposizioni costituirà causa di risoluzione espressa della presente convenzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte non inadempiente.
- 9.6 Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base delle altrettante specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 9.7 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 10 - Obbligo di rispettare norme di legge e standard di qualità

- 10.1 Le Parti si impegnano ad attenersi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, sia



Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia

comunitarie che nazionali e locali, vigenti sul territorio e relative o comunque connesse all'attuazione della presente convenzione.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie e foro competente

- 11.1 Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Palermo.

Articolo 12 – Rinvio

- 12.1 Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione operativa, si rinvia integralmente allo Statuto della C.R.I. nonché alle norme applicabili.

Articolo 13 – Clausole generali e disposizioni finali

- 13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente convenzione e ciascuna clausola della stessa, che risulta essere il frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex artt. 1341/1342 c.c.
- 13.2 Se una o più clausole del presente contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.
- 13.3 Le Parti si accorderanno per apportare al presente contratto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.
- 13.4 Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.
- 13.5 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**Croce Rossa Italiana – Organizzazione di
Volontariato
Comitato Regionale Sicilia**
Il Segretario Regionale
Dott. Pasquale Morano

**Croce Rossa Italiana – Comitato di
Organizzazione di
Volontariato
Il Presidente**